

Legge regionale 7 maggio 1993, n. 13.

**Interventi straordinari a sostegno del trasporto pubblico locale.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge, dando atto che la stessa entrerà in vigore nel termine previsto dall'art. 44, comma 1°, dello Statuto, atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il suo consenso alla dichiarazione di urgenza e alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione, disposta dall'art. 10.

**Art. 1**

Finalità della legge

1. Al fine di garantire la continuità del trasporto pubblico locale extraurbano, la Regione interviene con finanziamenti alle aziende esercenti il servizio e alle amministrazioni provinciali.

2. La Giunta regionale procede all'erogazione dei finanziamenti di cui agli artt. 2 e 4 subordinatamente all'approvazione, con le province interessate, di accordi di programma. Per le aziende di proprietà degli enti locali la gestione pubblica va assicurata anche attraverso l'accorpamento delle aziende operanti nel medesimo bacino, preferibilmente superando, nell'ambito dei modelli previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, il modello privatistico.

3. L'accordo di programma deve assicurare il ripristino della economicità della gestione, in particolare garantendo l'efficienza delle aziende dipendenti, attraverso il blocco del turn-over, eventuali accorpamenti di servizi, la razionalizzazione nell'utilizzo del personale, anche con diverse articolazioni dell'orario di lavoro, la eliminazione delle duplicazioni e delle sovrapposizioni dei servizi, l'interazione dei servizi tra urbano ed extraurbano, in considerazione del carattere metropolitano della organizzazione territoriale.

4. La stipulazione dell'accordo di programma deve essere anche finalizzata al rafforzamento del ruolo di programmazione e controllo delle amministrazioni provinciali.

**Art. 2**

Interventi a favore del trasporto pubblico locale nel bacino di Padova

1. Nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del predetto art. 1, ad acquisire le attrezzature e i beni del fallimento Atp spa di Padova, affinché la provincia e i comuni interessati attivino la procedura e gli atti necessari per addivenire alla costituzione e all'avviamento operativo di una azienda, costituita ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la gestione del trasporto pubblico locale nel bacino di Padova.

2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita

convenzione per consentire l'uso, ove non fosse possibile la vendita, dei beni di cui al comma 1 da parte del soggetto che gestirà il servizio.

**Art. 3**

Ripiano dei disavanzi pregressi

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare i fondi per gli interventi previsti dall'art. 14 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9, alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale extraurbano, nell'ambito di quanto disposto dalle leggi 22 dicembre 1990, n. 403 e 17 febbraio 1993, n. 32.

2. Lo stanziamento previsto all'art. 14 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9, è riferito anche ai disavanzi dell'anno 1991 in applicazione della legge 17 febbraio 1993, n. 32.

3. Le somme verranno erogate alle aziende previa adozione dei piani di risanamento previsti dalle leggi citate, che dovranno essere coerenti con i contenuti dell'art. 1, comma 3, della presente legge.

**Art. 4**

Interventi a favore delle amministrazioni provinciali di Belluno, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza

1. Oltre agli interventi previsti dall'art. 14 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9, la Giunta regionale è autorizzata a intervenire con successivi accordi di programma, e previo parere della competente commissione consiliare, con le amministrazioni provinciali per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

**Art. 5**

Modifica dell'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39

1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39, è aggiunto il seguente comma:

«1. bis. Con i medesimi fondi la Giunta regionale è, altresì, autorizzata a redigere ai sensi dell'art. 44 delle Norme di attuazione del piano territoriale regionale di coordinamento, il piano di settore della grande viabilità su gomma e ferro nonché i relativi progetti.»

**Art. 6**

Modifica dell'art. 11 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54

1. All'art. 11 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, è aggiunto il seguente comma:

«Le concessioni di linea di trasporto pubblico di preminente interesse regionale e di particolare valenza bacinale sono riservate ai concessionari di cui alle lettere a) e b) del comma 1°.»

**Art. 7**

Autorizzazione di spesa

1. Per l'attuazione degli artt. 2, 3 e 4 della presente legge

è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 104,6 miliardi di cui 22 miliardi per gli interventi all'art. 2, lire 64 miliardi per gli interventi dell'art. 3 e lire 18,6 miliardi per gli interventi di cui all'art. 4.

2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte:

- a) mediante aumento per lire 24,6 miliardi dell'importo dell'avanzo presunto di amministrazione, iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1993 di cui all'art. 12 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9, in conseguenza del mancato impegno della spesa autorizzata per l'anno 1992 al capitolo 45280;
- b) mediante utilizzo per lire 64 miliardi del mutuo autorizzato, ai sensi e secondo le modalità dell'art. 14 della legge 27 gennaio 1993, n. 9, di approvazione del bilancio per l'anno 1993, di cui al capitolo 9670 dell'entrata e del capitolo 45774 della spesa;
- c) mediante aumento per lire 16 miliardi, in conseguenza di quanto disposto dal precedente punto b), del mutuo per spese di investimento di cui all'art. 13 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9.

3. In conseguenza di quanto disposto dal presente articolo le autorizzazioni alla contrazione di mutui disposte dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9 sono rispettivamente ridefinite in lire 177,9 miliardi e lire 64 miliardi e le rispettive rate di ammortamento, decorrenti dall'anno 1994, sono ridefinite in lire 29,6 miliardi (capitoli 86200 e 86650) e lire 13 miliardi (capitoli 86103 e 86603).

#### Art. 8

Trasferimento autorizzazione di spesa per legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39

1. L'autorizzazione di spesa di lire 21,6 miliardi disposta al capitolo 45282 «Contributi in conto capitale per l'adeguamento delle viabilità ai sensi degli articoli 8, 9 e 16, lettere b) e c), della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39» del bilancio 1992 è trasferita all'esercizio 1993 in conseguenza del mancato impegno entro i termini di legge.

2. In conseguenza di quanto disposto dal precedente comma l'avanzo presunto di amministrazione di cui all'art. 12 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9 è ulteriormente incrementato per lire 21,6 miliardi.

#### Art. 9

Variazioni di bilancio

1. In conseguenza di quanto disposto dai precedenti artt. 7 e 8 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell'entrata

Variazioni in aumento	Competenza	Cassa
— Saldo finanziario positivo presunto	46.200.000.000	—
— Cap. 9610 «Entrata derivante dalla contrazio-		

ne di mutui per il finanziamento di spese di investimento»

16.000.000.000	16.000.000.000
62.200.000.000	16.000.000.000

Variazioni in diminuzione

— Cap. 9670 «Entrata proveniente dalla contrazione di mutui per il ripiano dei disavanzi di esercizio nelle aziende di trasporto pubblico ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 403, art. 2/bis»

Competenza	Cassa
16.000.000.000	16.000.000.000

Variazione netta dell'entrata

46.200.000.000	—
----------------	---

Stato di previsione della spesa

Variazioni in aumento

— Cap. 5780 «Acquisizione di beni del fallimento dell'azienda Atp di Padova»

22.000.000.000	22.000.000.000
----------------	----------------

— Cap. 45784 «Contributi alle province per il ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto locali»

18.600.000.000	18.600.000.000
----------------	----------------

— Cap. 45282 «Contributi in conto capitale a favore delle amministrazioni provinciali e comunali per l'adeguamento della viabilità comunale e provinciale, al fine di migliorare la mobilità e la sicurezza del sistema dei trasporti regionali (artt. 8, 9 e 16, lettere b) e c), della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39)

21.600.000.000	21.600.000.000
62.200.000.000	62.200.000.000

Variazioni in diminuzione

— Cap. 45774 «Finanziamento per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 403, art. 2/bis»

16.000.000.000	16.000.000.000
----------------	----------------

— Cap. 80030 «Fondo di riserva di cassa»	—	46.200.000.000
	<u>16.000.000.000</u>	<u>62.200.000.000</u>
Variatione netta della spesa	46.200.000.000	—

**Art. 10****Dichiarazione d'urgenza**

*1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.*

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 maggio 1993

Frigo

**Dal procedimento di formazione della legge regionale 7 maggio 1993, n. 13**

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Michele Boato, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 24 febbraio 1993, n. 7/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 1 marzo 1993, dove ha acquisito il n. 271 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla commissione consiliare 2ª in data 15 marzo 1993;
- La 2ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 31 marzo 1993, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Sante Perticaro, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 6 aprile 1993, n. 3653;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 7 aprile 1993;
- Il Commissario del Governo, con nota 7 maggio 1993, n. 4053/21505/5, ha trasmesso con osservazioni copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

**Struttura amministrativa regionale competente:**

Dipartimento per la viabilità e i trasporti.